

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 3 novembre 2008, n. 58

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 52/2006

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), è inserito il seguente:

“Art. 1 bis
Riduzioni

1. L'aumento del 10 per cento della tassa automobilistica regionale, stabilito dall'articolo 1, non si applica alle seguenti categorie di veicoli:

a) autoveicoli ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 4” o “euro 5”;

b) autocarri per i quali la tassazione è commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), immatricolati come “euro 4” o “euro 5”;

c) autoveicoli, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b) omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica.

2. La riduzione di cui al comma 1 ha effetto per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2009 relativi a periodi fissi posteriori a tale data.”.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 1 ter nella l.r. 52/2006

1. Dopo l'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:

“Art. 1 ter
Esenzioni

1. Dal 1° gennaio 2009 sono esentati dal pagamento

della tassa automobilistica regionale, in applicazione dell'articolo 2, commi 60, 61 e 62, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), come convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):

a) per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi di potenza non superiore a 100 chilowatt (KW) a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009;

b) per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore della presente legge, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui sia installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009.

2. Le cinque annualità di cui al comma 1, lettera b), decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.”.

Art. 3

Inserimento dell'articolo 1 quater nella l.r. 52/2006

1. Dopo l'articolo 1 ter della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:

“Art. 1 quater
Norma finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 1 bis e 1 ter, stimate in euro 20.000.000,00 per il 2009 ed in euro 22.000.000,00 per il 2010 a valere sull'unità previsionale di base (UPB) 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario strutturale derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB 111 “Imposte e tasse”.”.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

sivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 3 novembre 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29.10.2008.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 15 settembre 2008, n. 7

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 17 settembre 2008, n. 298

Proponente:

Assessore Giuseppe Bertolucci

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 24 ottobre 2008

Approvata in data 29 ottobre 2008

Divenuta legge regionale 40/2008 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), pubblicata sul Bollettino ufficiale 7 novembre 2006, n. 33, coordinato con:

- legge regionale 3 novembre 2008, n. 58 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 "Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007"), sopra riportata.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 30 ottobre 2008.

Testo coordinato della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52. Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 1

Aumento della tassa automobilistica regionale

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono aumentati del 10 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2006 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2007, relativi a periodi fissi posteriori a tale data.

Art. 1 bis⁽¹⁾

Riduzioni

1. *L'aumento del 10 per cento della tassa automobilistica regionale, stabilito dall'articolo 1, non si applica alle seguenti categorie di veicoli:*

a) autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 4" o "euro 5";

b) autocarri per i quali la tassazione è commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), immatricolati come "euro 4" o "euro 5";

c) autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b) omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica.

2. *La riduzione di cui al comma 1 ha effetto per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2009 relativi a periodi fissi posteriori a tale data.*

Art. 1 ter⁽²⁾

Esenzioni

1. *Dal 1° gennaio 2009 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, in applicazione dell'articolo 2, commi 60, 61 e 62, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), come convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):*